



ORDINANZA SINDACALE n.18 del 20/06/2019

## DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ BALNEARE

che integra e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 06/05/2019

### IL SINDACO

**RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività balneare nel territorio del Comune di Lacco Ameno;

**VISTO** gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1234 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Attuazione;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e ss. mm. ed ii. in materia di concessione demaniali marittime;

**VISTO** la Delibera di G.R. 3744 del 14 luglio 2000 della Regione Campania "Attuazione D.Lgs 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;

**VISTO** il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e ss. mm. ed ii. "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

**VISTO** la Legge 104 del 5 febbraio 1992 e ss. mm. ed ii. relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili e ss. mm. ed ii.;

**VISTO** la Legge 494 del 4 dicembre 1993 e ss. mm. ed ii. Conversione in legge con modificazioni del D. L. 400 del 5 ottobre 1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO** la circolare n°254 del 19.07.1989 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - Paracadutismo ascensionale in mare";

**VISTO** le circolari n°10 del 07.05.1994, n°12 del 20.05.1994 e n°22 del 10.04.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";

**VISTO** l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 03/08/2016 inerente la disciplina dell'attività balneare;

**VISTO** la vigente Ordinanza n.34/2017 del Capo del Circondario Marittimo di Ischia in materia di "Sicurezza Balneare";

**SENTITO** la Capitaneria di Porto operante sul territorio;

**VISTO** l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 06/05/2019 inerente la disciplina dell'attività balneare;

**CONSIDERATO** che la vigente l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 06/05/2019 inerente la disciplina dell'attività balneare per mero errore non riporta la disciplina inerente gli acqua scooter.

### ORDINA

#### ART.01 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari - la cui attività deve iniziare entro il 30 giugno e terminare non prima del 1° settembre - i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.



# Comune di Lacco Ameno

Città Metropolitana di Napoli

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso e all'interno della struttura nonché nelle parti laterali al limite della relativa concessione, ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura: "**Attenzione - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio**".

3. Nelle spiagge libere, qualora non è garantito il servizio di salvataggio il Comune deve provvedere ad apporre adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti redatta in più lingue con la seguente dicitura: "**Attenzione - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio**".
4. Per la segnalazione all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia costiera di qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio è possibile usare i seguenti riferimenti:
  - a) **1530** (numero gratuito per le emergenze in mare)
  - b) **081/5072801** (sala operativa Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia)
  - c) via radio sul **canale 16 VHF**
5. I servizi di sicurezza della navigazione, della balneazione ed in genere delle attività ad esse connesse che si svolgono sul territorio sono disciplinati dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che dovrà essere esposta per tutta la durata della stagione balneare all'ingresso delle strutture balneari in luogo ben visibile all'utenza ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

## **ART.02 - PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE**

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del Comune di Lacco Ameno È **VIETATO**:

- a) Lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati al noleggio autorizzati con apposita Concessione Demaniale Temporanea e/o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, la fascia di mt. 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta, nei tratti di arenili particolarmente ristretti, ad un decimo dell'ampiezza degli stessi ma comunque mai meno di a metri 2;
- d) Campeggiare;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- f) Praticare qualsiasi gioco (per esempio gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...). Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o se autorizzati con Concessione Demaniale Marittima Temporanea.  
Detto divieto è da intendersi esteso anche per gli specchi acquei antistante le spiagge libere e/o in concessione;
- g) Condurre e/o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi e/o cineoperatori. Tale divieto, avendo finalità ispirate ad una inderogabile esigenza di tutela della salute pubblica, ha carattere permanente. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) e dal U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiane Soccorso), riconosciute dal



# Comune di Lacco Ameno

Città Metropolitana di Napoli

- E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofila Italiana). Ogni unità dovrà essere accompagnata da un conduttore munito di brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio. Sono esclusi altresì dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani utilizzati dalle forze di polizia, fermo restando la facoltà, di cui alla nota 002/001 del 19/02/2001 dell'ENPA, del gestore di riservare tratti di spiaggia a famiglie che detengono cani di piccola taglia, disciplinandone la corretta utilizzazione;
- h) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalla ore 13:00 alle ore 17:30.
  - i) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative senza le autorizzazioni della competente Autorità Comunale e la dichiarazione di inizio attività di cui all'Ordinanza 03/99 del 08.01.1999 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli;
  - j) Tenere spettacoli pirotecnici, senza la autorizzazione prevista dall'art. 57 T.U.L.P.S. e/o quella di cui all'art.80 del Codice della Navigazione;
  - k) Gettare a mare e/o lasciare nelle cabine e/o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, salvo eventuali deroghe ed esclusivamente nelle zone assentite in concessione;
  - l) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
  - m) Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti con altoparlanti e/o mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
  - n) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi mezzo aeromobili od apparecchio privato, a quota inferiore a mt.300 (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - o) Pescare con qualsiasi tipo d'attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

***È assolutamente vietato utilizzare acqua scooter di qualunque tipo, marca e dimensioni negli specchi d'acqua destinati alla balneazione. Sarà cura dei Concessionari e/o Gestori far rispettare la presente disposizione esponendo, tra l'altro, a vista appositi cartelli monitori per i fruitori. Si avverte che il mancato rispetto del presente divieto comporterà, per i Concessionari e/o Gestori, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00 e, per i bagnini e/o assistenti bagnanti abilitati al salvataggio, l'avvio del procedimento per il ritiro e/o sospensione del brevetto di bagnino di salvataggio e/o abilitazione.***

## **ART.03 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

### **PARAGRAFO A**

1. Le strutture balneari in concessione e le spiagge libere sono aperte al pubblico per la balneazione, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, mentre l'apertura, per gli altri servizi offerti, può essere prolungata fino al tramonto. Le strutture che esercitano l'attività di ristorazione possono esercitare tali attività anche dopo l'orario che precede.
2. I concessionari delle strutture balneari, fermo restando quanto previsto al **paragrafo B**, devono:
  - a) *assicurare il libero transito dagli ingressi degli stabilimenti - negli orari di cui al punto 1 del presente articolo - a tutti coloro che intendono raggiungere le spiagge libere, se le stesse non hanno accessi indipendenti;*
  - b) *attivare prima dell'apertura al pubblico un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;*
  - c) *esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi.*



# Comune di Lacco Ameno

Città Metropolitana di Napoli

3. Durante l'orario di apertura i singoli concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare n.34/2017 e s.m.i. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, alla quale si rimanda per tutte le norme di dettaglio attinenti il servizio di soccorso e assistenza, le relative dotazioni ed il materiale di primo soccorso.
4. Ove non risulti assicurato tale servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.
5. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologici comunali.
6. Il numero di ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti **distanze minime** calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 2,50 tra le file e metri 2 tra ombrelloni della stessa fila.
7. È vietata qualsiasi tipo di recinzione, fatta salva la sola sistemazione di elementi o segnali di delimitazione delle zone in concessione, utilizzando esclusivamente pali in legno dell'altezza massima di cm. 100, distanziati al minimo di mt. 3, e cordame di collegamento, conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
8. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

## **PARAGRAFO B**

### **DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Oltre quanto previsto dal precedente punto 1 del **paragrafo A**, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato esclusivamente a primo soccorso, secondo quelle che sono le disposizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare n.34/2017 e s.m.i. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.
4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di cisterna di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
5. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
6. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n.104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
7. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e/o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

## **ART. 04 - CORRIDOI DI LANCIO**

1. **AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI NELLE QUALI SI ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ NAUTICHE E NOLEGGIO NATANTI**



# Comune di Lacco Ameno

Città Metropolitana di Napoli

I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, qualora vi si eserciti attività nautica e/o noleggio di natanti, al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela.

La disciplina inerente i corridoi di lancio è contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare n.34/2017 e s.m.i. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

## **2. AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI**

Qualora i concessionari di stabilimenti, balneari intendano realizzare corridoi di lancio nell'ambito degli specchi acqueei antistanti la concessione, devono attenersi alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.

### **ART. 05 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
3. Il Corpo della Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda del caso ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 della legge 11.02.1971, n° 50 e successive modificazioni, nonché del D.M. n° 232 del 21.01.1994 sulla navigazione da diporto, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'art. 650 del Codice Penale.
5. Il presente provvedimento integra e sostituisce integralmente l'Ordinanza N° 10 del 06/05/2019.

Visto: IL RESPONSABILE DEL DEMANIO  
(dott. arch. Vincenzo D'Andrea)

IL SINDACO  
(Sig. Giacomo Pascale)